



CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO

---

INAUGURAZIONE  
DELL'ANNO GIUDIZIARIO 1930-VIII

---

DISCORSO PRONUNCIATO DALL'AVVOCATO GENERALE

---

ACHILLE NUCCI

---

NELL'ASSEMBLEA GENERALE

---

DELL'11 GENNAIO 1930-ANNO VIII

---



ROMA  
Ditta Cugini Rossi

---

1930 - VIII





CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO

---

INAUGURAZIONE  
DELL'ANNO GIUDIZIARIO 1930-VIII

---

DISCORSO PRONUNCIATO DALL'AVVOCATO GENERALE

---

□ □ □ ACHILLE NUCCI □ □ □

---

□ □ □ NELL'ASSEMBLEA GENERALE

---

DELL'11 GENNAIO 1930-ANNO VIII □ □ □ □

---



ROMA  
Ditta Cugini Rossi

---

1930 - VIII



---

---

*EMINENZA, ECCELLENZE, SIGNORI,*

Ha detto il Capo del Governo, nel suo messaggio del 28 ottobre ultimo: " Il senso dello Stato grandeggia nella coscienza degli italiani, i quali sentono che solo lo Stato è la insostituibile garanzia della loro unità e della loro indipendenza: che solo lo Stato rappresenta la continuità nell'avvenire della loro stirpe e della loro storia „.

Queste parole, più che una riaffermazione di tendenze e di obbiettivi, manifestano la gioia dei fatti compiuti ed il pensiero, che si rivolge alla mole delle azioni e revisioni concluse in ogni campo del progresso civile, grazie alla forza di continuità e di effettuazione, che è una delle principali ragioni del Governo fascista, pur nell'ascesa faticosa, che delle difficoltà si fa gradino per salire più alto.

Già rivendicati l'ordine pubblico e il sentimento nazionale: stabilita poi l'organizzazione unitaria delle forze della produzione, e garantito il rapporto individuale di lavoro, mercè la vigilanza e la tutela, e, ove occorra, la disciplina dello Stato, che in sua assoluta sovranità si pone equo moderatore tra i contrastanti interessi degli individui, delle categorie e delle classi, e supremo regola-

tore ed artefice dell'augurata armonia fra tutte le attività, che operano nella sua compagine;

raggiunto col sistema concordatario il punto di equilibrio e d'incrocio tra il potere laico e l'autorità religiosa nel mondo cattolico, assicurando la coesistenza e in pari tempo la reciproca indipendenza di entrambi nella vita della Nazione;

già compiuta, o in corso di assidua elaborazione, con italiana intelligenza e chiarezza, una profonda vastità di nuovi ordinamenti e rifacimenti legislativi, frutto dell'impulso giuridico del Regime nella costituzione e nell'amministrazione e in ogni ramo e attinenza del diritto pubblico e privato.

Assai meglio sarebbe valso l'eloquio vigoroso di Giovanni Santoro, sottratto dall'età ai fastigi del nostro Ufficio, e al quale mando un memore affettuoso saluto, per esprimere il sentimento dell'intero ordine giudiziario nel grandioso succedersi di eventi e di riforme, e la sua preparazione ad accoglierne lo spirito, e a tradurlo nella sfera concreta della realizzazione giuridica.

Ma anche il mio dire acquisterebbe, forse, bellezza dall'argomento, se la natura e i limiti di una relazione annuale non mi obbligassero a toccarne appena una parte, e anche per questa a restare nell'ambito di qualche impressione e, sperabilmente, non trascurabile considerazione.

In questo nuovo mondo di valori, d'idealità, di norme, l'Istituto della Corte di cassazione (quand'anche con ritocchi, che per altro ne conservino l'essenza) è pari all'epoca, che noi viviamo, e nel senso che, a questa servendo, si sollevi anche su di essa per muovere felicemente incontro all'avvenire, che ci appare sempre più dominato dall'ansia di una più efficace attuazione e difesa giuridica?

Può darsi che mi facciano un po' velo il vederne a capo Mariano D'Amelio, da cui tanta luce di sapienza, di decoro, di serena energia direttiva si diffonde, e l'affetto

appassionato alla nostra fatica di ogni giorno: ma credo lecita l'affermazione che il tribunale di Cassazione sia tra le poche istituzioni basilari, che con l'andare e il mutar dei tempi giustifichi sempre meglio la grandezza della sua missione, la inesauribile sua ragione di essere, la sua ricchezza di vitalità, la bontà del suo travaglio evolutivo per porsi all'unisono dei bisogni, che ad essa chiedono di essere soddisfatti.

Le conclusioni critiche, che si traggono da l'esperienza quasi secolare, la povertà concettuale e la inanità, o peggio ancora il danno de' sostitutivi e de' radicali innovamenti, che si propongono da chi ne vagheggia la riforma *ab imis*, e soprattutto i lineamenti, la struttura e la finalità sue proprie, che coincidono mirabilmente con la concezione del nuovo Stato, oggi più che mai rendono vivido di significazione il detto del Pisanelli, essere la Cassazione una delle grandi conquiste, che la civiltà non può più perdere, senza indietreggiare essa stessa. Oggi più che mai; giacchè la sua conseguita unificazione, e la supremazia piena della sua funzione in rapporto ad ogni altra funzione giurisdizionale ne fanno il punto di concentrazione, e insieme d'irradiazione quasi normativa della intelligenza e della retta applicazione della legge. Organo, a un tempo, di astratta speculazione e di saggezza pratica, perchè la legge, nel lavoro dei giudici inferiori che ferve senza posa, diventi diritto concreto, cioè forza giusta per gl'infiniti e sempre più complicantisi rapporti giuridici, pubblici o privati: e perchè esso, nel suo procedere verso un ideale non raggiungibile, ma necessario, di perfeffibilità, reprima o riduca e prevenga, nella misura dei suoi poteri, gli errori e le deficienze del giudice, le quali purtroppo, nella coscienza generale, s'identificano con quelle dell'ordine giuridico, e non di rado dell'ordine morale: le due forze, su cui si regge e reggerà la convivenza civile.

Organo giurisdizionale unico e supremo, la Corte di

Cassazione, nel convergente interesse delle parti e dello Stato: delle une, in quanto giudica le loro impugnative contro le sentenze inferiori per errori di diritto; dello Stato che, traendo profitto dalla sollecitudine delle parti, a suo mezzo persegue lo scopo della esatta applicazione e della conservazione della unità del diritto, e de' limiti di competenza de' giudici, ordinari o speciali che siano.

Nè la mia sarà parola magniloquente o artificio retorico, che voglia esagerare o mascherare una realtà diversa, dicendo che, così concepito e definito, il compito dell'Istituto è in effetti maestoso, e addita l'estrema delicatezza e responsabilità del suo dovere a chiunque tra noi abbia l'onore di attenderne all'osservanza.

Verità, codesta, resa chiara dal graduale, spesso insensibile ma costante svolgimento e adattamento storico della Cassazione, che, rivolta negl'inizi ad un ufficio quasi di controllo politico sulle pronunce giudiziarie, ma ristretta d'altra parte alla gretta repressione della violazione del testo letterale della legge, *humanis necessitatibus*, e per la stessa incoercibilità de' germi in essa latenti, è venuta man mano innalzandosi al sommo magistero della interpretazione giudiziale del diritto obbiettivo. Interpretazione, che comprende non solo la legge scritta, ma le analogie giuridiche e i principi generali, e gli atteggiamenti estensivi o restrittivi della norma, a seconda de' bisogni e de' cambiamenti che seguono nelle idee, ne' costumi, negli ordinamenti, nelle condizioni politiche e sociali della nazione.

E se ciò che più vale non è il punto, cui si è pervenuti, quanto il fondamento, su cui si è edificato, e il metodo secondo cui si procede, deve riconoscersi che la nostra Cassazione abbia ben meritato nell'essere la suprema depositaria e maestra di quell'arte giuridica, che insegna e dà l'esempio perchè la realizzazione del diritto sia la migliore risultante dell'opera intellettuale del giurista, rivolta ad intendimenti pratici ed attuali.



Essa ha trovato la sua via nel processo generale della modernità: ed è innegabile ormai la sua evoluzione pur lenta, ma razionale e progressiva verso mète di prevedibile, se anche non determinabile altezza. È vero che il perfezionamento nell'ordine giuridico, forse più che nella scoperta e nella ideazione di principii nuovi, sta nell'applicazione più precisa e profonda de' già cogniti e tradizionali; ma, per altro, il nostro tempo ci presenta un formidabile intreccio di vecchio e di nuovo. Ed il valore della giurisprudenza consisterà precisamente nella maniera, ond'essa saprà intendere la nuova legislazione, fermarne la saldatura col passato ed applicare i vecchi istituti, nella parte sopravvissuta, sotto l'impronta del nuovo spirito.

Ufficio incomparabile, pel quale dovrà la Corte di Cassazione attingere sopra tutto in sè stessa l'accrescimento e la sensibilità acuta e prudente delle sue forze. Ne ha il potere, dovrà dunque averne anche la volontà e la coscienza: in ciò sorretta dal Governo Nazionale che, a cominciare dalla unificazione, solo per virtù di Esso finalmente ottenutasi, non ha più tralasciato — e tutta la recente legislazione lo attesta — di ribadirne la missione e di renderne assoluto il prestigio.

Ufficio che le serba intatto il carattere, e mirabilmente la ringiovanisce. E la pone al riparo dagli attacchi di opposti sistemi, egualmente demolitori, che ancora contendono in lunghi e non sopiti dibattiti: l'uno, riverbero d'ideologici arcaismi, che, respingendo ciò che è vivo per armarsi di ciò che è morto per sempre, vorrebbe farne un meccanismo contemplativo, rinchiuso nella interpretazione della norma astratta, e privo di legami con le correnti della vita nazionale: l'altro, che, deformandola fino alla distruzione, amerebbe tramutarla in una terza istanza *sui generis*, con la cognizione del fatto e del diritto, e la facoltà *supplendi* e *corrigendi* del pretore romano, sicchè non venga in considerazione che il singolo caso nella sua

interezza, e si ripristini in sostanza l'arbitrio del giudice, e con esso l'anarchia giudiziaria, cui fu appunto di salutare rimedio l'avvento della Cassazione.

Del processo evolutivo di essa, sia pure che talvolta nel difficile cammino si arresti o devii, l'analisi sarebbe doverosa, e non è stata ancora fatta: mi si consenta qualche fuggevole cenno.

Alfredo Rocco, nel discorso di Perugia, che resta fondamentale su la dottrina politica del fascismo, avverte che questo è preliminarmente azione e sentimento; per esso l'individuo, pur non annullato anzi sorretto nel suo sviluppo e per la sua prosperità, non è che elemento della nazione, esiste per questa, n'è mezzo al fine, sicchè è inconcepibile la protezione di un suo interesse, sovrastante o contrastante a' quello della Nazione.

Ebbene, la Corte di Cassazione non ha avuto bisogno di riconquistare sè stessa.

Quando si guardi, a dir poco, nell'ultimo decennio, è essa la più energica assertrice dell'autorità e del diritto dello Stato. Compresa della idea che tutto l'ordinamento della vita sociale odierna deve tendere a reprimere l'individualismo resistente o risorgente, subordinandolo alle esigenze della comunità e alla necessità dell'associazione delle forze, che si accentrano nella forza dello Stato; dimessi pertanto, e a poco a poco, i passati indirizzi privatistici, è stata inesorabile contro ogni particolarismo, agguerrito a sfruttare o ad aggredire il patrimonio finanziario dello Stato. Non altra in fondo, e con ritmo crescente, è la conclusione che balza dalla selva inesausta, proteiforme, delle decisioni in tema di conflitti, o comunque di improponibilità assoluta, per materia, dell'azione; sia che essa si ravvisi *prima facie*, sia che la si deduca dall'esame degli elementi concreti della controversia. Non altra è la spiegazione del favore, sempre che si possa,

verso le istituzioni di beneficenza e ogni altra causa d'interesse o di utilità sociale. Tal'è pure il criterio dominante nella interpretazione del diritto tributario: in questo campo le valutazioni equitative sono lasciate alla funzione amministrativa, ma il precetto giuridico va di regola applicato nella severa sua significazione, come richiedono le esigenze dell'Amministrazione e la proporzionale eguaglianza de' contribuenti negli oneri fiscali.

Nè, risalendo sempre velocemente gli anni trascorsi, è minor titolo per il Supremo Collegio la laboriosa preparazione, apprestata alla legge 30 gennaio 1926 che, affermando e ad un tempo determinando la potestà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche, chiuse un lungo periodo di memorabili dissensi e disagi nella vita giuridica e politica della Nazione, e per prima diede sanzione positiva a principii di scienza e di buon senso, che devono ormai considerarsi acquisiti al diritto pubblico di ogni consociazione civile. Parlo della dottrina ed ammissibilità dei decreti-legge: la nostra giurisprudenza, pur deplorandone l'abuso, e a parte qualche insignificante vacillamento, seppe resistere ad impulsi talora autorevolissimi, e tener fermo che al Governo dovesse lasciarsene la responsabilità, senz'altro giudice che il potere legislativo.

Sta accanto, e in linea quasi concordante d'indirizzo, il soccorso continuo della Cassazione contro le asperità e il silenzio della legge positiva, nonchè la sottile sua penetrazione in quella che si riteneva, pur nel complicarsi de' rapporti, la rocca inaccessibile dell'esclusivismo individuale. Prima ancora dell'ampio respiro versatosi nella legislazione, e della consacrazione avutasene nella Carta del Lavoro, essa aveva sentito che lo spirito di prepotenza o di rappresaglia, che incombeva su tanta massa di relazioni, dovesse rifondersi con quello di cooperazione, di equità, di giustizia sociale. Ed è suo fasto la sanzione

della disciplina civilistica del contratto di lavoro, ne' capitali ora ricevuti nel nuovo Progetto delle obbligazioni e de' contratti.

È suo merito, del pari, la larga interpretazione regolatrice riguardo alle obbligazioni e a' loro effetti, e a' diritti reali in genere, dal condominio e dalla servitù sino al rapporto stesso di proprietà privata, concepito come il lievito più robusto e fecondo di utilità e solidarietà collettiva.

A quanti, e non mancano, piacerebbero maggiori ardimenti, vorrei rammentare che la giurisprudenza della Cassazione è mezzo di perfezione, ma anche di conservazione del diritto: la sua condizione a un dato momento è determinata da quella del momento precedente, e per essa è invocabile la frase goethiana, che sull'equilibrio fra la stabilità e il mutamento riposa la possibilità del mondo. Non può sostituirsi alla legge, bensì riadattarla e temperarla, riavvicinando possibilmente la data di formazione della norma al momento ed a' fatti, cui deve applicarsi: in tal senso può spettarle, non già il titolo, enfatico e poco esatto per i nostri ordinamenti, d'interprete creativa, sibbene l'altro di artefice della potenza costruttiva del diritto.

Il Codice Civile, in argomento di proprietà e di contratti, poggia su basi individualiste e liberistiche: ha spiragli in senso opposto, e l'acume del giudice potrà solo concorrere, ne' limiti concessigli, a renderli meno angusti. D'altronde, ad esempio, quando si dice che la proprietà debba essere *giuridicamente* considerata in funzione sociale, l'affermazione va intesa nel senso che le intransigenze e gli eccessi del particolarismo devono bensì refrenarsi, ma non anche che l'interesse individuale non debba per sé essere suscitato e sostenuto. Senza questa gran leva, è verità elementare, mancherebbe l'alimento vitale al progresso de' singoli e della collettività stessa: e rimarrebbe

contraddetto il monito della Carta del Lavoro, che designa la iniziativa privata nel campo della produzione come lo strumento più efficace e più utile per il vantaggio della Nazione.

È poi noto che non difettano imperfezioni, imprecisioni e lacune nelle leggi, contro le quali l'industre sforzo della giurisprudenza deve spesso confessarsi vinto. Non sarebbero ogni giorno le nostre udienze aduggiate da diatribe per un fosso, una siepe, una striscia di terra, un muro, una finestra, una distanza, se meno oscuro e più coerente alle necessità presenti fosse il regolamento delle servitù prediali e della coesistenza delle proprietà rustiche o urbane. Nè irriducibile sarebbe la quantità enorme di contese circa l'indole dell'azione, se contrattuale o redibitoria, nelle vendite mobiliari ove, pur mantenendosi il dualismo delle azioni in ossequio alla tradizione millenaria, se ne unificasse la disciplina quanto al modo e ai termini per l'esercizio.

Le aspirazioni e le rimostranze, insistenti per tanti decenni, e già sterili e inappagate per la riforma del processo civile, saranno tra non molto soddisfatte in sistema di organica compiutezza.

Se la procedura, come fu immaginosamente raffigurata, è l'armatura con la quale il diritto individuale deve scendere in campo per ottenere salvezza e reintegrazione quando sia offeso o minacciato, l'alto intelletto del Guardasigilli ci affida che avremo il congegno di una costante azione di vita, e non il frutto di prevenzioni teoriche e di astratto lavoro di speculazione. Il nuovo diritto giudiziario, pur mirando a correggerle e superarle, s'ispirerà alle costumanze e tradizioni di nostra gente: e non potrà che prefiggersi di conciliare la rapidità del processo con le esigenze e le garentie di giustizia, e la facile emendabilità degli errori giudiziari.

Varrebbe soffermarsi un po' sul rilievo, che alle volte

il torto della lungaggine delle liti non è tutto imputabile alla procedura; vi contribuiscono spesso la intrinseca natura delle contese e la volontà stessa delle parti, o la quantità degli affari, o abitudini ed esigenze professionali di difensori, o scarsezza e poca diligenza di giudicanti. Anche a questo sarà riparato, sebbene il beneficio possa raccogliersi a non vicina scadenza, e vi siano ostacoli debolmente superabili dalla stessa onnipotenza del legislatore.

Ed è da segnalare intanto la rigida posizione della Corte di Cassazione contro ogni vieto o irragionevole formalismo, e a sostegno della umana non oppressiva applicazione delle regole del rito. In deroga a correnti prevalse presso qualche abolita Corte regionale, ha fatto giustizia sommaria, sempre che le fosse consentito, delle ingegnose sofisticherie, sgomento dell'onesto litigante.

Affermato il principio che il procedimento sia mezzo al fine, non fine a sè stesso: disperse le abusate quisquillie, fomite perenne di vessatori ritardi, circa le irregolari notificazioni, quando la irregolarità nessun danno abbia prodotto, e circa le riassunzioni d'istanza, e l'ampliamento delle domande fatte in citazione, nonchè gl'interrogatori, la tacita riproduzione delle eccezioni in appello, i vizi di prima istanza tramutabili in semplici motivi di appello, e via dicendo. Esteso a fini benefici il concetto delle preclusioni; e fra queste, con bella audacia interpretativa nei riflessi dell'ordinamento positivo, stabilita la validità del giudicato implicito anche sulla competenza assoluta, e così stroncato un agguato tra' più consueti alla esistenza di giudizi talvolta assai gravi e protratti.

Ma è nel gran fluire della casistica che la interpretazione giudiziale si rinnova e si evolve, a volte pur attraverso sporadiche increspature, che sono accadimenti non solo inevitabili, ma provvidi e necessari, e richiamano alla

mente il problema, sollevato ad ogni pie' sospinto, e che forse è bene non abbia mai definitivamente a risolversi, della uniformità della giurisprudenza.

Mi astengo da tediose ripetizioni; però sembra certo che, per lo stesso funzionamento costituzionale e pratico della Cassazione, questa non potrà adempiere in modo assoluto all'ufficio di mantenere altresì la unità della interpretazione giurisdizionale. Assolutamente, una concezione statica della giurisprudenza, che obblighi il giudice, tanto più se di Cassazione, a intorpidire in una situazione d'inerzia, riguardo a tutti i casi simili, appena sia fissata e possa dirsi davvero fissata la massima regolatrice di un determinato tema controverso, non è ammissibile. Ciò equivarrebbe, negli effetti, alla negazione preventiva della facoltà, che ha ognuno, di esigere la tutela giuridica che stimi doverglisi, nonchè alla negazione stessa del compito del giudice, pel quale ogni singolo rapporto controverso richiede per sè, e con piena indipendenza, la sua definizione concreta.

Spiegasi così il divergente interesse di chi, volta a volta, duolsi che troppo si rispetti o che non abbastanza si rispetti il domma della immutabilità della giurisprudenza. In fondo, e più che altro, essa appare una più o meno appagabile idealità avverso al danno e alle perturbazioni, che risentirebbero da frequenti instabilità o mutazioni gl'intenti dello Stato, unitari anche nell'applicazione del diritto, e la sicurezza delle relazioni giuridiche nel movimento sociale.

L'attività del Supremo Collegio dà luogo ad un'autorità di fatto, costituita dalla serie ininterrotta di decisioni eguali su singole questioni di diritto. Ma se ogni autorità può, ove occorra, modificare o riadattare i suoi comandi, a più forte motivo dovrà dirsi della giurisprudenza, la cui azione unificatrice non può essere che approssimativa. Essa ha l'obbligo di sottoporre a riesame le affermazioni

del passato, per vedere se resistano ad analisi critica per avventura più approfondita: deve affinare continuamente sè stessa per raggiungere la migliore *adaequatio rei et intellectus*, e per non mancare alla sua funzione di immanente attualità. Il suo avanzare è contrassegnato da un costante penetrare, distinguere e contrapporre: pur cercando sopra tutto di fissare le norme stabili in mezzo alla infinita varietà de' rapporti, non può sfuggirle che la identità o connessione de' fenomeni non è mai completa, e le differenze non possono esserne neglette. La mutazione, quando si ravvisi giustificata, dev'essere dunque consentita, malgrado che qualche individuale aspettazione ne rimanga pregiudicata.

Il nodo della questione non è tanto nel metodo, che tutti sappiamo dover essere assai circospetto e prudente, sia nel dare l'assetto ad una specie giuridica — il che è alquanto raro — che si presenti in parvenza di novità, sia nell'apportare innovazioni e cangiamenti a interpretazioni già stabilite: ma piuttosto nel modo di attuazione del metodo stesso. Altri paesi hanno in proposito sistemi particolari, e non dirò se abbiano fatta prova più o meno buona, e degna d'imitazione. Da noi buoni servizi rendono l'Ufficio del "massimario" e del "ruolo", ma riterrei utile qualche mezzo complementare, e intanto una semplice disposizione d'ordine interno, che faccia obbligo anche al pubblico ministero, prima della decisione, d'informare puntualmente, della probabile eventualità di una nuova o diversa giurisprudenza, il Capo supremo della Corte. Al quale, nel suo squisito accorgimento, non verrà meno la via giusta tra il rispetto alla autonomia di ciascun Collegio giudicante e la convenienza di sussidiarne o coordinarne la pronunzia con l'avviso meditato, e che possa dirsi davvero prevalente, della intera Suprema Magistratura.

Il che varrebbe anche d'indice tangibile che questa ri-



conosca, essa per prima, di non dovere a sè stessa che un *rationabile obsequium*, e di saper trovare, essa per prima, il rimedio a' mali della giurisprudenza, e scorgere se esista e dov'esista la necessità della deviazione.

D'altronde, questo argomento non sarebbe nemmeno sommariamente esaurito, se non notassi che quelli, che ad un superficiale esame appariscono contrasti di massime e d'insegnamenti, per lo più ricevono giustificazione dalla esistenza di qualche dato o particolarità di fatto, onde una specie si differenzia dall'altra, o per lo meno la identità ne viene modificata. Anche il precetto che la Corte di Cassazione, giudice soltanto del diritto, debba astenersi da ogni sindacato sulla questione di fatto, va inteso con i limiti ed i temperamenti, che la singolarità dei casi, del resto assai più rara che non si creda, può imporgli; e sempre che l'elemento di fatto, quand'anche non avvertito dal giudice del merito, inerisca talmente alla questione di diritto, e la distingua in guisa, che essa non possa risolversi senza assumerlo in considerazione.

Giacchè non si contesta che anche per il nostro ordinamento è ritenuto, in genere, sufficiente l'esaurimento del doppio grado di giurisdizione, e il ricorso per cassazione è dato soltanto contro i vizi della sentenza, che tocchino direttamente anche l'interesse generale all'esatta e possibilmente uniforme applicazione del diritto. Ma ogni legge, intesa essenzialmente a scopi pratici, non è mai per sè un sistema chiuso ed inflessibile: essa nelle sue pieghe, ne' suoi particolari, nelle sue eccezioni offre sovente all'arte del giudice, talora inconsapevolmente, il modo di pervenire a più efficaci risultati di giustizia. E però quando il magistrato di Cassazione, sempre che il suo compito lo esiga, abbia bisogno di esaminare i fatti, non potrà esimersene, essendo inconcepibile che siagli assegnato un obbligo senza i mezzi per adempierlo.

Tralasciando minori e svariate ipotesi, dello esercizio

di questa complessa potestà sul fatto e sul diritto, e in conseguenza di una sintesi razionale degli art. 517 e 361 C. P. C., l'esempio più utile che porge la Cassazione è nelle frequentissime volte che ammette e decide le impugnative per insufficiente, illogica o contraddittoria motivazione.

Senz'addentrarmi nella distinzione un po' accademica degli *errores in procedendo* o *in iudicando*, è certo che la Cassazione non giunge e non può giungere alla valutazione de' criteri logici e dell'attività del giudice, se non mediante la cognizione delle deduzioni delle parti, e dei fatti e documenti della causa.

Da quando si discute di riforme processuali riprodotti, motti obbligati, gli attacchi a questo mezzo di ricorso, accusato di essere addirittura, più che la trasformazione, la lue degenerativa e dissolvitrice dell'istituto. Eppure esso, malgrado i suoi eccessi, resiste e — me lo auguro e lo spero — resisterà vittoriosamente: tant'è la sua aderenza al richiamo della realtà e il suo fermento vitale di giustizia: tanto, oso aggiungere, è rispondente all'ufficio di controllo giuridico conferito alla Cassazione.

Se in penale, per savie vedute di politica legislativa, una grande restrizione è consigliabile, diversamente avviene nelle materie civili. In queste, nulla è più antitetico alla coscienza giuridica che l'aberrante contegno del giudice, il cui ragionamento tradisca la fretta e l'arbitrio, sveli la incoerenza o inconciliabilità logica, la incomprendimento o l'omessa o incompleta riflessione degli elementi ed argomenti essenziali della disputa. E, salvo che piaccia ripiegare su tesi prestabilite o su facili formule al servizio di pigri pensieri e di aridi cuori, nessun ostacolo teorico può sussistere a che l'errore del giudice nel suo processo o metodo intellettuale rientri tra le violazioni di norme o principi di diritto, che la Cassazione ha appunto la missione di reprimere.

Mezzo d'impugnazione, si obietta ancora, che è incentivo perenne al prolungarsi de' litigi, e per lo più estrema infondata risorsa difensiva. Ci è dell'esagerazione. Sino a che la litigiosità — e non è agevole scrutarne le cagioni vere e i rimedi conclusivi — non diminuirà presso le giurisdizioni di merito, elevato dovrà pur essere il numero de' ricorsi: e sino a che non mancheranno sentenze, che si prestino alla censura e alla possibilità dell'annullamento, non potrà biasimarsi il solerte patrono, che consigli o secondi il cliente in avvalersi di tutti i presidii, che la legge concede.

Da un lato, la condanna nelle spese del giudizio e nella perdita del deposito è sanzione bastevole alla inconsistenza del gravame; dall'altro, l'elevazione del costume professionale, e la rinvigorita disciplina dell'ordine degli avvocati, pur garantendone il nobile ministero, assicurano da sistematici e anacronistici abusi. Tale è, a questo proposito, il pensiero della nostra Corte, nella notevole sentenza del 14 giugno 1929 della prima sezione penale, nonchè del Commissario del Sindacato fascista prof. Grisostomi nella circolare del 18 luglio. Tale, sopra tutti, il pensiero del Guardasigilli, che non ha guari chiamava l'avvocato, insieme col giudice, il più alto realizzatore della giustizia, e organo e strumento de' fini e dell'attività dello Stato. Al che non si oppone, mi sia lecito osservare, che l'ufficio dell'avvocato sia ufficio esclusivo, e tale debba sempre rimanere, di sostenitore del diritto subiettivo, delle pretese, degli interessi confidatigli, e nel che si riassume la sua ineliminabile ragione di essere: egli, ne' confini tracciatigli dall'obbligo di rifuggire da non lodevoli artifici, e da ogni aiuto a forme di litigiosità più o meno improba, niente dovrà lasciare onestamente intentato, e la più larga libertà dovrà spettargli nelle iniziative e ne' legittimi mezzi, che gli siano suggeriti dall'ingegno, dall'esperienza, e massimamente dal suo dovere stesso di difensore.

E terminerò, dicendo che purtroppo il difetto di motivazione, nella varietà mutevolissima de' suoi lineamenti, come tutto ciò che non è rilevabile se non caso per caso, non tollera l'inquadramento in regole, che possano assurgere a nome e dignità di massime. È un tema di Cassazione rimesso anche un po' alle tendenze e al temperamento de' giudici: si è magistrati quello che si è come uomini, e la consuetudine della Camera di Consiglio informa che, alle volte, non manca tra noi alcuno, pel quale il denunciato vizio si risolve in sottigliezza inattendibile, mentre ad altri ne sembra innegabile la fondatezza. Senonchè, a mitigare il disagio, poichè rimuoverlo non è dato, parmi di poter rassegnare a S. E. il Primo Presidente la preghiera di vedere se non sia opportuna, d'accordo con i presidenti di Sezione, la compilazione di criteri e direttive che servano di orientamento, in quanto si possa, nella dubbiezza delle contese particolari.

Non ho veste nè voce per muover proposte: ma alla mia obbligatoria parola in questa solenne adunanza sia consentito qualche voto riguardo al futuro diritto giudiziario.

Parmi che convenga anzitutto non restringere o ridurre la facoltà del ricorso per Cassazione, e che basti riordinarne gli oggetti, chiarendoli e indirizzandoli in rispondenza al carattere del nuovo Stato, e a' dettami e agli sviluppi della esperienza e della giurisprudenza. La crescente molteplicità e complicità delle materie controvertibili presso le magistrature di merito aumenta la frequenza e la possibilità degli errori, e mostra l'esigenza dell'attività vigile e alquanto estesa di un Supremo organo, che li corregga e prevenga. Verrebbe così esclusa la necessità di altri rimedi giurisdizionali, che pur si reclamano, e che sarebbero prevedibilmente di più greve ingombro processuale, e con risultato di scarsa, se non pur dannosa efficacia.

Occorrerebbe inoltre che la sentenza di Cassazione fosse preclusiva per il giudice di rinvio, che dovrà ad essa uniformarsi nella risoluzione della questione di diritto. Pro-dromi della riforma già si veggono, e il più recente è nello schema ultimo di legge per la liquidazione degli usi civici. Venuta meno la possibilità di un secondo ricorso alle Sezioni Unite, gran giovamento ne avranno la sveltezza del processo e l'autorità del Supremo Collegio, che per altro avrebbe l'obbligo di decidere su tutti i motivi del ricorso, senza lasciarne alcuno insoluto, nonchè di rilevare d'ufficio i difetti della sentenza non denunciati. Ritengo che ciò richiedano la semplificazione del giudizio di rinvio e la coerenza della Cassazione alla sua posizione nell'ordinamento pubblico. Il ricorso, è vero, è condizione *sine qua non* per investirla del giudizio, ma non è un limite alle sue attribuzioni: ed essa, chiamata all'esatta applicazione del diritto anche e direttamente nell'interesse generale, sarebbe impari al mandato se, a cagione della voluta o non voluta omissione delle parti, dovesse lasciar sussistere gli errori di diritto emergenti dalla pronuncia del giudice inferiore.

È desiderabile, da ultimo, che sia rafforzata la potestà della Corte in rapporto alle giurisdizioni speciali. Il problema tormentoso di tali giurisdizioni, alla cui soluzione, pur fatalmente lenta, intricata e parziale, è teso l'animo di Alfredo Rocco e di Mariano D'Amelio, non potrà essere da me quasi neppur sfiorato. La nozione e le categorie ne sono, è risaputo, incredibilmente complesse e svariate. Alcune sorsero in omaggio a bisogni di indiscussa evidenza, molte per abuso e facilità imprevidente, e resistono non di rado quasi per virtù d'inerzia. Per altro, a mio credere, la possibilità di loro creazione non potrà mai dirsi per sempre bandita, perchè non potrà mai negarsi allo Stato, ove lo reputi necessario in eccezionali congiunture, la facoltà di costituire organi con compiti

giurisdizionali di pronta e tecnica definizione riguardo a particolarissimi obbiett.

Nello sforzo assiduo di riassorbimento, di semplificazione, di reintegrazione la Corte di Cassazione strenuamente fiancheggia gl'impulsi ormai sicuri e palesi del legislatore. Suprema regolatrice de' conflitti, e giudice de' casi d'incompetenza ed eccesso di potere di dette giurisdizioni, ha cominciato con escludere non poche di queste, che tali si dicevano, dall'orbita giurisdizionale, sistemandole in quella dell'amministrazione pura. Ne ha poi negata la qualità alle cosiddette magistrature specializzate, vale a dire ai collegi composti di giudici ordinari e di tecnici, quali ad esempio i tribunali delle acque e del lavoro, riconoscendoli invece organi della magistratura ordinaria, come del resto aveva detto per i pretori, incaricati di provvedere sulle istanze per riduzione di pigione, a' sensi della legge 10 giugno 1927. E sarà forse doverosa una più normativa risolutezza nella negazione dello stesso carattere a' numerosi Collegi arbitrali, imposti per legge, e che assai meglio andrebbero ricondotti, di regola, alla disciplina degli ordinari giudizi arbitrali. Come si vede, molto è già fatto, ed è poco al paragone di quanto resterebbe a fare: e purtroppo una generazione non può far tutto, e dare assetto razionale a tutto.

Ma le giurisdizioni speciali, nel loro pluralismo immanente, e pur che si contengano nel cerchio della propria competenza, continuano ad applicare, impunemente e ad arbitrio, leggi decreti regolamenti. È ciò conforme alla concezione odierna del diritto pubblico? La risposta non può essere dubbia, e ben mi riferivo alla convenienza di un rafforzamento dei poteri della Cassazione. Già per la Giunta speciale per Napoli, per il Consiglio superiore forense, ed anche per le magistrature delle acque e del lavoro, pur quando non era ancor chiaro che queste ultime fossero da ritenersi giurisdizioni ordinarie, fu dato

il ricorso anche per violazione di legge: sarà dunque breve il passo per estendere il rimedio, in via di principio, alle decisioni di tutte le giurisdizioni speciali.

L'ora stringe, ma troppo frammentario e inorganico sarebbe il mio quadro a rapidi tocchi se non chiedessi venia per un po' di posto al Pubblico Ministero. L'efficacia dimostrativa delle ragioni esposte dal Guardasigilli per restituirgli la qualità di parte nel procedimento penale è categorica, e ne sarebbe superflua la parafrasi.

Attestazione insigne di fiducia è resa al nostro Ufficio, che, più che la rappresentanza, viene ad identificare in sè la personalità stessa dello Stato, che intende alla realizzazione del suo diritto di punire, e alla cura preventiva della delinquenza; vale a dire, alla garanzia delle condizioni di esistenza della Nazione e di quelle della sua organizzazione giuridica e politica.

Con auspicio, ch'è quasi certezza, il pubblico ministero avrà l'esatta percezione e l'acuta sensibilità del proprio impegno di fronte al nuovo Codice penale. Nell'anno che sorge l'opera del legislatore sarà compiuta, e comincerà quella di chi deve eseguirla. Sintesi terminale, il nuovo Codice, di una lunga era di dibattiti, di studi, d'indagini sperimentali, e la quale, mentre si ricollega alle migliori tradizioni dell'intelletto italico, è tutta animata dal soffio della modernità e dallo intuito rivelatore delle necessità attuali. Nel suo eclettismo condensa a fini pratici e positivi la migliore sostanza delle varie scuole e innova sul diritto punitivo degli altri paesi civili.

Ordinate le pene e disciplinate la discrezionale applicazione, sicchè rispondano alle esigenze della repressione e pur integrandole con i mezzi diretti alla prevenzione della delinquenza; mantenuto il criterio d'imputabilità sulla base individuale d'intendere e di volere, e in pari tempo presa in attenta considerazione la maggiore o mi-

nore pericolosità del reo: introdotta la classificazione de' delinquenti, per il loro trattamento in relazione a' suggerimenti dell'esperienza e de la scienza; rivolta ogni attenzione agli anormali, a' deficienti, a' minorenni; provveduto in modo efficace all'assistenza de' liberati dal carcere e alle famiglie de' detenuti, e alle sanzioni civili del reato; radicalmente riveduta e aggiornata la configurazione, la definizione, la specificazione, le caratteristiche di ogni reato: proclamata la necessità di tutelare la personalità dello Stato, reprimendo severamente ogni attentato alla forza, al benessere ed al prestigio di Esso; sopra tutto genialmente instaurate le misure di sicurezza, commettendole all'autorità giudiziaria, come indispensabile argine alla delinquenza, sia che le pene si manifestino impari al delitto, sia che manchino i presupposti e le condizioni per la loro irrogazione, e assicurata la coesistenza con le misure penali e le misure vere e proprie di polizia.

Nell'esecuzione della grande opera riformatrice il P. M., da' più alti a' più bassi gradi, saprà di dover essere e mantenersi in primissima linea, unanime nel convincimento ch'essa non potrà dare i suoi frutti, se non mercè l'applicazione nettamente giuridica di ogni suo istituto; all'infuori di qualsiasi influsso disordinante o deviatore di tendenze, o pregiudizi o perplessità teoriche, estranee alla lettera e al coordinato tecnicismo della norma, e al suo spirito, fatto palese dalla intensa e vastissima sua elaborazione. Finiscono le lotte e le speculazioni scientifiche per la formazione del Codice: subentrano la scienza e l'arte della sua applicazione, sotto l'impulso e la vigile costanza del pubblico ministero.

Al quale non solo nei riflessi del procedimento penale, ma anche da un punto di vista generale e comprensivo, parmi debba riconoscersi qualità, o meglio, ufficio di parte, naturalmente di carattere particolarissimo e non confondibile con alcun'altra. Tutto ciò che è dato argo-



mentare, allo stato della legislazione codificata e del nostro Ordinamento, e del progrediente loro rifacimento in armonia ai mutati cardini dello intero sistema pubblicistico, mi permette d'intendere il P. M., se non precisamente di definirlo, come l'organo permanentemente delegato dal Governo presso la magistratura giudicante per esigere l'osservanza della legge ne' modi e casi stabiliti.

Tale significazione dell'ufficio ritengo la migliore, che risponda alla sua realtà giuridica: mitiga le vaghe esuberanze di chi, in linea di massima, lo chiamava il vindice della verità, della civiltà, della coscienza pubblica e della giustizia, e insieme disperde la iperbolica insensatezza di altri, che ne' tempi scorsi lo accusava odioso strumento di tirannide.

Per essa, inoltre, l'appartenenza all'ordine giudiziario, la funzione tutta di pubblico contenuto, e le altre sue concorrenti o sussidiarie attribuzioni, non costituiscono note contrastanti alla sua inscindibile e fondamentale concezione di parte, anche nelle materie civili. E sia che vi sperimenti l'azione, nelle ipotesi prevedute, o il ricorso nello interesse della legge, sia che presenti le sue conclusioni a' tribunali di merito, quando lo creda o ne abbia l'obbligo, sia infine — e mi richiamo al suo vero e più rilevante compito in questo campo — che profferisca le sue requisitorie in ogni causa davanti il Supremo Collegio.

È parte chiunque in genere sia titolare di una pretesa, su cui possa esercitarsi l'attività giurisdizionale; chiunque abbia un diretto interesse, tanto più se d'ordine pubblico ed elevato, per il cui soddisfacimento possa o debba richiedere la tutela giuridica.

Data la unità reale del diritto, che ripete dalla utilità collettiva l'essenza d'ogni ordinamento, riguardi esso rapporti di natura pubblica o mista, o meramente individuale e privatistica, è indubbia la esistenza, anche nelle

materie civili, di relazioni controverse e controvertibili, nelle quali lo Stato assume a suo immediato interesse, e in grado più o meno ampio, la difesa del diritto minacciato o insoddisfatto, o la finalità di una sentenza giusta. Avvenga ciò per la protezione de' deboli o degli incapaci, o per altri casi che trascendono il mero interesse privato, o soprattutto per il giudizio di Cassazione, dal quale esso, pur indifferente alla sorte della causa nel rapporto de' contendenti, toglie occasione per perseguire il suo proprio e diretto scopo della esatta e possibilmente uniforme interpretazione della legge.

È tutta una sfera di relazioni e correlazioni, per cui lo Stato provoca l'attività della giurisdizione, o v'interviene e concorre: e se in ciò deve ravvisarsi una sua pretesa, riconosciutagli dalla legge, è non meno evidente che l'organo preposto a esigere l'esecuzione della legge, il pubblico ministero, spieghi a favore della pretesa stessa qualità e funzionamento di parte.

Funzione di parte e di giustizia insieme.

È in equivoco chi oppone che simile concezione offenda il decoro del P. M. e gli faccia una posizione inferiore a quella del giudice, mentre entrambi non sono che due organi rappresentativi della identica sovranità dello Stato ai fini giurisdizionali.

Non può esservi decoro ed onore maggiore, nè posizione superiore a qualsiasi altra, che d'impersonare lo Stato, in quanto partecipa alla lotta per il diritto unicamente per gl'interessi generali o per l'interesse ideale del diritto medesimo. E la diversità, che chiunque riconosce, tra magistratura requirente e magistratura giudicante, tal'è appunto per la diversità delle funzioni tra le due autorità, l'una intesa all'applicazione concreta della norma giuridica, l'altra a che l'applicazione sia fatta, e come giustizia la esige.

Due missioni, è vero, che mirano a convergere con

indefinita approssimazione, ma che rimangono sempre distinte; e da quella del pubblico ministero scaturisce, per forza stessa e razionalità di cose, il carattere di parte, che gli va attribuito; ogni tentativo di altra costruzione teorica sarebbe labile e confusionario.

Il che, a mio credere, concorre a chiarire e risolvere la vecchia disputa, se convenga o meno di mantenerne l'ufficio presso la Cassazione civile.

Gli abolizionisti furono spinti, per lo più, da vedute contingenti di economia o di semplificazione organica, e dal fatto che il risultato non fosse talvolta soddisfacente; spiace inoltre a qualcuno ch'esso, quando non procede per via d'azione, debba dare le conclusioni per ultimo, e si dice ancora che il contraddittorio delle parti è già ben disciplinato in Cassazione, e non sia necessario l'aiuto del P. M. alla dottrina ed al senno del magistrato supremo.

Può darsi che in ciò sia qualche parte di vero, ma la questione è un'altra. Sino a quando l'esatta applicazione e la uniformità interpretativa del diritto saranno compito precipuo della Cassazione, e, a un tempo, immediato e giuridico interesse dello Stato, non sarà ammissibile che, per la soddisfazione di siffatto interesse, possa mancare la sua permanente rappresentanza.

Occorrerà piuttosto provvedere che il pubblico ministero, per selezione, per attitudini, per abito, sempre meglio si formi in questa e per questa magnifica palestra, che è la Corte di Cassazione, che si adegui al suo dovere, e lo ami per la stessa passione e la logorante fatica che gli costa; che la sua voce sia quella della legge, ma altresì dell'equità e della giustizia *più giusta*, com'è nello spirito e nel comando etico dello Stato; che la sua oratoria sia di brevità sostanziosa e riassuntiva, e rispecchi la padronanza piena della controversia, e la purità obiettiva degl'intenti: che conservi intatta la sua dote più

bella, la indipendenza dell'intelletto, convinto che, se anche da lui il giudice dissenta, trattasi, per dirla orazianamente, di una *discordia concors*, rivolta alla stessa finalità di bene.

Nel suo progressivo perfezionamento starà la più forte riprova della bontà effettiva e dell'utilità sociale del proprio istituto.

Coincide, a tal proposito, la gravità delle osservazioni del Guardasigilli per escludere dal procedimento penale il ricorso nello interesse della legge. Sul terreno de' fatti concreti ed attuali non può che aderirsi; ma mi sia permesso di far voti che sia conservato, accortamente però sistemandolo con regole, che gli assicurino anche qualche effetto pratico immediato.

Il suo mantenimento forse non sarà gran cosa, ma certamente non potrà far male: e vantaggio potrebbero trarne, nelle materie civili e penali, l'applicazione della nuova codificazione, nonchè la ognor crescente specializzazione del diritto, e la riaffermata sovrana giuridicità dello Stato, cui importerà sempre che dalla suprema Magistratura emanino massime possibilmente regolatrici e direttive per i casi futuri.

E potrebbe ancor valere per abbinare o coordinare con esso qualche cauto esperimento della facoltà, che pur si vorrebbe conferita al Governo, di richiedere pel tramite del pubblico ministero alla Corte di Cassazione il preventivo giudizio, prima cioè che si dia corso all'azione, su dubbiezze e difficoltà interpretative nascenti dalle leggi. Escluso che ciò possa concernere il diritto privato, o che possa trattarsi d'interpretazione autentica, bisognerà definire la portata, a mio parere sempre giurisdizionale, che al responso debba attribuirsi: ma è certo che la utilità dell'istituto, non privo di reminiscenze storiche, e oggetto di indagini e studi recentissimi, sarebbe apprezzabile particolarmente ne' rapporti penali, e quando

per le antinomie, oscurità o vizi di redazione, cui dà luogo la moltitudine delle leggi speciali, la stessa pubblica Amministrazione sia incerta o imbarazzata nella via da seguire o da consigliare.

### *EMINENZA, ECCELLENZE, SIGNORI,*

Le cifre, di cui non leggerò che alcune, nella eloquenza delle loro migliaia e delle loro oscillazioni rilevano il costante miglioramento, e vivificano lo sforzo che si è compiuto e si compie: anche sotto l'aspetto statistico la Corte di Cassazione, con la guida e l'esempio incitatore del suo Capo, raccoglie e dà il frutto delle dure fatiche di questi ultimi anni.

Nel penale l'ingombro, pur tenacemente combattuto, perdura, e le udienze appaiono troppo sensibilmente gravate per il moltiplicarsi de' ricorsi.

Nell'anno or decorso ne son pervenuti 13.610, in confronto de' 12.240 del 1928, e dell'aumento, non ostante la riduzione della delinquenza vera e propria, è cagione nota ed ineluttabile, da noi come altrove, il continuo accrescersi e complicarsi delle infrazioni contravvenzionali. Saranno di sensibile sollievo le restrizioni, che alla facoltà di impugnativa apporterà il nuovo diritto processuale.

Anche in civile i ricorsi sono aumentati, e raggiunsero il numero di 3968 di fronte a' 3703 del 1928.

Ciò non ostante, ogni vecchia pendenza è esaurita, e un moto più rapido non è possibile nè sarebbe forse consigliabile.

Senonchè, a mio avviso, un'altra giustizia va resa al Supremo Collegio. Accade sovente che piaccia ad alcuni, rigoristi col presente e prodighi col passato, d'istituire paragoni di frettolosa semplicità tra le antiche Cassazioni

e l'attuale. Noi viviamo anche su le forze e per le forze del passato, e sarebbe stolto negarne il valore e le benemeritenze, e non volgere il ricordo riverente agl' illustri giureconsulti, di cui non di rado si onorarono quei Consessi. Ma lo studio comparativo e spassionato di circa ottanta anni di giurisprudenza non autorizza, nello insieme, conclusioni medie che stabiliscano una prevalenza a favore del passato.

Nè deve omettersi che assai più agevole era il compito de' nostri, ormai non più vicini predecessori.

Si applicavano le leggi fondamentali e poche altre speciali, e sulla base d'una dottrina per lo più tradizionale e meramente esegetica, e di principi che sembravano consolidati e irrevocabili: assai circoscritte le questioni di diritto pubblico.

Oggi, e già da tempo parecchio, tutto ci si presenta diverso e molto più difficile; dal semplice alla complessità sempre più ricca e profonda: nello indefinito instancabile avvicinarsi delle leggi e degl'istituti, nello sviluppo incessante delle dottrine e delle specificazioni e delle categorie de' rapporti, anche i pochi tra questi, che in fondo son rimasti gli stessi, risultano trasfigurati e pressochè irricognoscibili.

Ho finito. Dal non lontano futuro ordinamento la Corte di Cassazione del Regno riceverà, a quanto è a prevedere, rinnovato vigore anche nelle fonti di sua costituzione e composizione. Valga il mio modesto pensiero come espressione di esperienza e di fede. Il giudice di Cassazione dev'essere dotto cultore del diritto, e di larghe vedute, però inseparabilmente fornito del senso giuridico, che talora manca all'erudito e persino al dotto, giacchè per lo più è dono di natura, che poi si temprà e si acuisce e non può essere rivelato che dalla pratica più o meno lungamente e felicemente adempiuta di quella sapienza civile, che è degna di tal nome, solo se riesce a

trovare nella norma, illuminata dalla scienza, il sagace ed esatto regolamento delle singole controversie da risolvere. Sapienza ed apostolato civile, in che consiste di regola il massimo pregio della missione giudiziaria, particolarmente della più alta: e il giudice di Cassazione sarà tanto più in alto, quanto più si avvicinerà al tipo del giurista romano, per il quale, come ben si disse, non vi è un taglio netto fra la teoria e la pratica, ma la teoria è condotta sino alle più feconde applicazioni, e la pratica è sempre portata all'altezza del processo scientifico.

Il mio, so bene, è un ideale; ma, riaccostandomi all'ammonimento di Kant, dirò che bisogna non perdere mai la visione delle attinenze tra il cielo stellato, che ci splende sul capo e le aspirazioni che ci palpitano in cuore. La via è segnata, e sarà sempre più solidamente spianata dalla volontà nostra, e sopra tutto dalla volontà dello Stato fascista, animato dal genio di Benito Mussolini. La mèta dovrebb'essere dunque probabile, ed è questa: che la Patria "la più grande famiglia immortale," diventi sempre più fiera del glorioso Istituto, e possa in ogni momento salutare la sua Suprema Magistratura con la romana allocuzione "*iustitiae sacerdos, civitatis oraculum, pacis decus atque ornamentum* „.

Nel nome Augusto del Re, che tutte rappresenta e compendia le sorti e le speranze della Nazione, il cui cuore batte oggi all'unisono del Suo in questi giorni di faustissimo avvenimento, piaccia all'E. V., signor Presidente, di dichiarare aperto il nuovo anno giuridico.

